



PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO

STATUTI

Adottati il 13 luglio 2004

Modificati dal Congresso di Bruxelles il 11 dicembre 2014

Modificati dal Consiglio di Lubiana il 12 aprile 2019

Modificati dal Consiglio di Parigi il 29 novembre 2019

Modificati dal Consiglio online il 09 dicembre 2020

Modificati dal Consiglio online il 10 dicembre 2021

Modificati dal Congresso di Bilbao il 21 novembre 2025

PREAMBOLO

Sulla base,

di un impegno per un'Europa sempre più politicamente integrata, e della costruzione di una Unione democratica, libera e solidale,
della comune volontà di costruire una visione politica chiara per un futuro condiviso che abbia come scopo ultimo la costruzione di un'Europa politica che sia al tempo stesso una "Europa della solidarietà",
del sostegno necessario delle istituzioni europee come chiave per costruire il futuro dell'Unione europea,
del progetto per una Europa pacifica e prospera fondata sui valori condivisi della pace, della libertà, della democrazia, della solidarietà e dell'educazione,

noi fondiamo il Partito Democratico Europeo.

Tramite questo accordo, i partiti dei paesi, delle nazionalità storiche e delle regioni dell'Unione Europea che condividono i valori comuni ed i principi indicati in questo preambolo compongono "il Partito Democratico Europeo (PDE)".



STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO

TITOLO I Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1: Denominazione e Logo

Una associazione internazionale senza scopo di lucro è costituita tra i firmatari con la denominazione di "Partito Democratico Europeo".

L'associazione si riserva il diritto di utilizzare la denominazione abbreviata "PDE" o "EDP" in tutti gli atti, fatture, annunci, pubblicazioni e altri documenti emanati dall'associazione, queste abbreviazioni possono essere utilizzate separatamente.

L'associazione è disciplinata dalle disposizioni del Titolo III della legge del 27 giugno 1921 del Regno del Belgio sulle associazioni internazionali senza scopo di lucro, e le fondazioni.

Il PDE utilizza un proprio logo, la cui descrizione dettagliata (forme, varianti, codici colore, proporzioni e usi autorizzati) è riportata in appendice: il logo del PDE è costituito dalla parola "DeMOCRATS" scritta in maiuscolo, con la "e" in minuscolo e in corsivo. Dodici stelle emergono dall'estremità della "e", estendendosi verso l'alto e terminando sopra la lettera "M".

Sotto il logo principale, allineato a destra, è riportato il testo «EUROPEAN DEMOCRATIC PARTY», che può essere tradotto nelle rispettive lingue dei partiti membri.

Articolo 2: Sede sociale

La sede legale dell'associazione è situata nella Regione di Bruxelles-Capitale, al seguente indirizzo: Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles.

Esso può essere trasferito in qualsiasi altro luogo del Belgio con semplice decisione dell'organo direttivo, a condizione che tale trasferimento non richieda la modifica della lingua dello statuto in virtù delle norme linguistiche applicabili. Tale trasferimento sarà pubblicato negli allegati del Moniteur belge

Se, tuttavia, la sede legale viene trasferita in un'altra Regione, la decisione presa dall'organo direttivo modifica lo statuto e deve essere autenticata con atto notarile. Se, a seguito del trasferimento della sede legale, è necessario modificare la lingua dello statuto, solo l'assemblea generale ha il potere di prendere tale decisione, che sarà autenticata con atto notarile, nel rispetto delle norme in materia di modifica dello statuto.

Gli uffici amministrativi possono essere creati, in Belgio o all'estero, con decisione dell'organo direttivo.

Articolo 3: Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali del Partito democratico europeo sono tutte le lingue ufficiali dei partiti membri. Sono lingue di lavoro del Partito democratico europeo il francese, l'italiano, l'inglese e il tedesco. I documenti ufficiali sono tradotti nelle quattro lingue di lavoro.



Articolo 4: Finalità

Senza scopo di lucro, l'associazione ha per finalità esclusiva di:

- assicurare una collaborazione stretta e permanente tra i suoi membri allo scopo di raggiungerne gli obiettivi;
- promuovere e organizzare iniziative a livello europeo con il coinvolgimento dei suoi membri;
- sostenere e coordinare le azioni dei partiti membri in occasione delle elezioni al Parlamento europeo;
- sviluppare rapporti stretti di lavoro tra i partiti membri, i loro gruppi parlamentari, europei, nazionali e regionali, i gruppi nelle altre assemblee parlamentari ed i partiti che hanno la stessa piattaforma politica al di fuori dell'Unione europea;
- mettere in atto le proprie iniziative al fine di realizzare l'unificazione federale e l'integrazione dell'Europa;
- farsi carico pienamente della rappresentanza degli interessi regionali e locali e dell'applicazione adeguata del principio di sussidiarietà anche all'interno di ogni Stato membro.

L'associazione sviluppa le azioni e svolge tutte le attività, sia in Belgio che all'estero, che incrementano o promuovono, direttamente o indirettamente, i suoi scopi e i suoi obiettivi.

Il PDE cerca una posizione comune tra i suoi membri su tutti i temi importanti che riguardano l'Unione Europea. Inoltre, informa l'opinione pubblica e la coinvolge nella creazione di un'Europa unita.

Attraverso le loro azioni regionali e nazionali, i partiti membri sostengono le posizioni difese dal PDE nel quadro dell'Unione europea. Nel contesto delle attività nazionali e regionali, i partiti membri possono conservare il loro nome, la loro identità e la loro autonomia.

In vista della realizzazione del proprio scopo, l'associazione può, a titolo gratuito o oneroso, ricevere, acquistare, detenere, cedere o trasferire beni immobili, in piena proprietà o a qualsiasi altro titolo.

Essa può adempiere tutti gli atti che si ricollegano direttamente o indirettamente al suo fine e notoriamente:

- porre in essere tutti gli atti di gestione del suo patrimonio in conformità con il suo fine;
- prestare il proprio concorso e interessarsi a qualsiasi attività che sia conforme al suo fine.

Articolo 5: Relazione con il (i) gruppo (i) al Parlamento europeo.

Il Partito democratico europeo può formare un'alleanza con altri partiti europei al fine di costituire uno (o più) gruppo (i) atto (i) a promuovere i propri valori in seno al Parlamento europeo e nelle altre istituzioni o organismi europei.

A questo riguardo,



tutti i deputati rappresentanti dei partiti membri, o membro(i) singolo(i) devono aderire al (ai) gruppo (i) definito (i) dalle istanze competenti;
i capi delegazione dei diversi partiti membri intrattengono stretti rapporti e hanno riunioni regolari al fine di decidere le posizioni comuni e assicurare la coerenza delle posizioni del PDE in seno al (ai) gruppo (i) parlamentare (i).

Articolo 6: Durata

L'associazione è costituita per una durata indeterminata.



TITOLO II Affiliazione

Articolo 7: Membri

Il numero di membri è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

Sono membri fondatori dell'associazione i componenti all'atto costitutivo;

Sono membri dell'associazione i membri che saranno ammessi dal Consiglio.

I membri dell'associazione sono divisi in sette categorie: i partiti membri, i membri individuali, i membri affiliati, i membri osservatori, le persone fisiche, i Giovani Democratici Europei e le persone morali.

1. I partiti membri sono i partiti nazionali e/o regionali stabiliti negli Stati membri, nelle nazionalità storiche e nelle regioni dell'Unione europea, che hanno firmato gli statuti e che condividono le finalità e gli obiettivi del PDE. Essi sono sia membri fondatori che membri ammessi nel partito dopo la sua costituzione, in conformità con le regole stabilite da questi statuti.

2. I membri individuali sono i membri delle istituzioni e degli organismi europei previsti dai trattati dei Parlamenti nazionali, delle assemblee regionali e locali. Essi sono sia membri fondatori che membri ammessi nel partito dopo la sua costituzione, in conformità con le regole stabilite da questi statuti.

3. Lo statuto di partito affiliato può essere dato ai partiti europei dei paesi che non sono membri dell'Unione europea, ma che condividono gli obiettivi del PDE così come il suo manifesto.

4. Lo statuto di partito osservatore può essere dato ai partiti degli Stati che non sono membri dell'Unione europea che condividono gli obiettivi del PDE così come il suo manifesto.

5. Sono membri di diritto le persone fisiche aderenti ai partiti membri e le persone fisiche ex membri individuali che non ricoprono più cariche in seno alle istituzioni e agli organismi europei previsti dai trattati, ai Parlamenti nazionali, alle assemblee regionali e locali. È membro, previa ammissione del Consiglio, qualsiasi altra persona fisica non aderente a un partito politico nazionale, regionale o locale membro di un altro partito o gruppo al Parlamento europeo, che abbia versato una quota di adesione il cui importo viene fissato dalla Presidenza. Essi sono sia membri fondatori che membri ammessi nel partito dopo la sua costituzione, in conformità con le regole stabilite da questi statuti.

6. L'associazione internazionale senza fini di lucro I Giovani Democratici Europei che ha versato una quota il cui importo è fissato dalla Presidenza è membro dopo l'ammissione da parte del Consiglio.

7. Le associazioni senza scopo di lucro che abbiano versato una quota il cui importo è fissato dalla Presidenza sono membri dopo l'ammissione da parte del Consiglio.

I parlamentari europei aderenti al PDE che non risultano affiliati a un partito nazionale membro dello stesso, possono costituirsi in Associazione senza scopo di lucro, ai sensi



dell'ordinamento interno di un Paese membro dell'Unione europea, per aderire conformemente all'art. 8.

I membri si impegnano a non compiere alcun atto contrario allo scopo sociale dell'associazione o a non portare alcun pregiudizio a quest'ultima in qualsiasi modo ciò avvenga.

Articolo 7bis: Sostenitori del PDE

Le persone fisiche che sottoscrivono i valori del partito possono richiedere l'affiliazione come "sostenitori del PDE", compresi i membri dei partiti nazionali e/o regionali affiliati al PDE, salvo diversa indicazione. I sostenitori non sono membri dell'associazione ai sensi dell'articolo 7 e non sono iscritti nel registro dei membri. L'ammissione dei sostenitori è decisa dalla Presidenza, che tiene un elenco interno e dei sostenitori, separato dal registro dei membri.

I sostenitori possono partecipare alle consultazioni, alle campagne e agli eventi del partito, in conformità con i termini e le condizioni stabiliti dalla Presidenza.

Possono essere invitati alle riunioni in conformità con l'articolo 16, senza diritto di voto, senza diritto di eleggibilità e senza essere conteggiati ai fini del quorum.

La Presidenza può stabilire un contributo specifico applicabile ai sostenitori, separato dalle quote associative dovute dai membri.

I sostenitori perdono il loro status in caso di dimissioni scritte, mancato pagamento di qualsiasi contributo dopo un sollecito o espulsione per motivi gravi decisa dalla Presidenza dopo che all'interessato è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 8: Ammissione

I partiti, le persone e le associazioni costituite conformemente all'art. 7 che desiderano far parte del PDE e che assolvono alle condizioni enunciate in questi statuti devono presentare la propria candidatura presso la Presidenza.

La Presidenza redige un rapporto sulla ammissibilità del partito o della persona e fa le sue raccomandazioni al Consiglio, che delibera sull'ammissione a maggioranza dei due terzi.

Articolo 9: decesso, dimissione, esclusione

Il decesso di un membro, se persona fisica, o il suo scioglimento, se persona giuridica, comporta di diritto la perdita della qualità di membro.

Lo status di membro termina ugualmente in caso di dimissione scritta presentata al Consiglio. Lo status di membro termina anche se il Consiglio decide di escludere un membro a maggioranza dei due terzi dei voti, su raccomandazione della Presidenza.

I membri possono essere esclusi dal partito per una delle ragioni seguenti:

qualora non rispettino gli statuti del PDE o il suo regolamento interno;



qualora non rispettino le decisioni prese da una istanza del PDE, in conformità con questi statuti;
qualora non assolvano più alle condizioni di eleggibilità;
qualora agiscano in un modo che danneggia gli interessi e i valori del Partito Democratico europeo.

La persona fisica o morale che ha perso la qualità di membro, così come gli eredi o gli aventi diritto di un membro deceduto, se si tratta di una persona fisica, o di un membro dissolto, se si tratta di una persona morale, non hanno alcun diritto sul fondo sociale.

Essi non possono reclamare o richiedere né estratti, né rendiconti, né apposizione di sigilli, né inventari.

Articolo 10: quote

Una quota è richiesta ai membri. Il suo importo è fissato dalla Presidenza.

Articolo 11: L'Istituto dei Democratici Europei

L'Istituto dei democratici europei (IED) è la fondazione politica a livello europeo affiliata al PDE. In conformità con gli obiettivi e i valori fondamentali perseguiti dall'Unione europea, sostiene e integra gli obiettivi del PDE. L'Istituto dei Democratici Europei ha una personalità giuridica distinta del PDE.

Articolo 12: I Giovani Democratici Europei

I Giovani Democratici Europei (YDE) sono l'organizzazione giovanile ufficialmente riconosciuta dal PDE. Lavorano a stretto contatto per raggiungere gli obiettivi politici del PDE. I Giovani Democratici Europei nominano i loro organi in modo autonomo in conformità con i loro Statuti.



TITOLO III

Organi

Articolo 13

Gli organi del Partito democratico europeo sono:

il Consiglio;
la Presidenza.

I. IL CONSIGLIO o assemblea generale

Articolo 14: Composizione

Il Consiglio è composto dai seguenti membri:

i delegati dei partiti membri;
i membri individuali;
i delegati di membri affiliati;
i delegati di membri osservatori;
i membri della Presidenza.

La ripartizione dei delegati è stabilita dalla Presidenza ai fini di un'equa rappresentanza dei membri del PDE.

Articolo 15: Attribuzioni

Il Consiglio ha i più ampi poteri per raggiungere lo scopo dell'associazione.

Inoltre, il Consiglio ha i poteri espressamente conferitegli dai presenti Statuti. Il Consiglio è responsabile della coerenza globale dell'azione politica per mettere in opera il programma politico del PDE;
nomina e revoca i membri della Presidenza,
decide le regole di adesione e lo status di osservatore;
adotta e modifica il regolamento interno, su proposta del(i) Presidente (i).
approva il bilancio ed i conti annuali.
approva le modifiche statutarie e può decidere la dissoluzione volontaria dell'associazione.

Articolo 16: Convocazione e svolgimento delle riunioni

Il Consiglio è convocato dalla Presidenza almeno due volte l'anno ed ogni volta che l'interesse dell'associazione lo esige.

Una sessione straordinaria del Consiglio può essere convocata su richiesta della maggioranza semplice dei partiti membri del PDE.



I delegati dei partiti membri e affiliati dei membri individuali dispongono di un voto ciascuno. Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente almeno un terzo dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti e votanti, a meno che non sia specificato diversamente negli statuti.

Quando meno di un terzo dei delegati sono presenti, il Consiglio può, a maggioranza semplice dei membri presenti, convocare una seconda riunione che deve tenersi non prima di due settimane. Il quorum non è richiesto per le decisioni adottate in una seconda riunione di questo tipo.

Un membro del Consiglio può farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio che non può detenere più di una procura alla volta.

Le risoluzioni sono depositate in un registro firmato dal Presidente del Consiglio e da un altro dei suoi membri, che è conservato nella sede sociale dell'associazione.

Gli ospiti, compresi i sostenitori, non hanno diritto di voto e non sono conteggiati ai fini del quorum.

Articolo 17: La Convenzione

Prima delle elezioni europee, il Consiglio si riunisce in Convenzione. La quale fissa i principali orientamenti e il programma politico del PDE.

La Convenzione adotta il programma elettorale e designa il candidato alla presidenza della Commissione europea.

II. LA PRESIDENZA o consiglio d'amministrazione

Articolo 18: Composizione

La Presidenza è costituita da:

- il(l) Presidente(i);
- il(l) Presidente(i) d'onore;
- il(l) Vice-Presidente(i);
- un rappresentante per delegazione nazionale che sia rappresentata da almeno un membro al Parlamento europeo;
- il Tesoriere;
- il(l) segretario(i) generale(i);
- il Delegato generale;
- il (i) segretario (i) generale (i) aggiunto (i);
- due rappresentanti degli organismi europei scelti dal Consiglio.

I membri della Presidenza sono eletti dal Congresso per la durata di due anni, il loro mandato è rinnovabile.



Articolo 19: *Compiti*

L'associazione è amministrata dalla Presidenza che si riunisce tutte le volte che l'interesse dell'associazione lo esige.

Essa può prendere decisioni ed agire in tutti gli ambiti che sono necessari o utili alla realizzazione dello scopo dell'associazione, ad esclusione dei poteri che sono di competenza esclusiva del Consiglio.

Può, in particolare, senza che tale enumerazione sia limitativa:

- adottare tutte le misure necessarie all'attuazione del programma politico del PDE;
- decidere su tutte le operazioni riguardanti l'oggetto sociale;
- predisporre e stipulare contratti, procedere a transazioni, sottoscrivere compromessi, acquisire, scambiare, vendere beni mobili e immobili, ipotecare, prendere in prestito, contrarre locazioni di lunga durata, accettare lasciti, sussidi, donazioni e trasferimenti, rinunciare a diritti reali o altri;
- ricevere e ritirare somme e valori consegnati o meno, aprire conti presso organismi finanziari, effettuare operazioni sui suddetti conti e in particolare ritirare fondi tramite assegno, ordine di bonifico o di trasferimento o altro mandato di pagamento, prendere in affitto cassette di banca, pagare somme dovute dall'associazione.

Il Consiglio rappresenta l'associazione in tutti gli atti giudiziari ed extragiudiziari. Rappresentato dal(i) Presidente(i), agisce come attore o convenuto in tutte le azioni giudiziarie e decide di utilizzare o meno le vie di ricorso.

Per gli atti che impegnano l'associazione, altri da quelli della gestione quotidiana, la Presidenza è rappresentata, a meno di una delega speciale, dal(i) Presidente(i), il (i) quale(i) non avrà (avranno) da giustificare i propri poteri nei confronti di terzi.

Il (i) Presidente(i) avrà (avranno) la facoltà di delega speciale.

I membri della Presidenza possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati. In caso di revoca, dimissione o decesso di uno di essi, il Consiglio dovrà essere convocato, se sarà il caso, per designare un nuovo membro del Consiglio tra i candidati proposti dal o dai partiti membri o dal o dai partiti affiliati, da cui l'ex membro proveniva.

Articolo 20: *Il Presidente*

Potranno essere nominati uno o più Presidenti. Il suo (il loro) mandato dura due anni, ed è rinnovabile.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 degli statuti, il(i) Presidente(i) :
rappresenta(no) il partito, sia all'interno che all'esterno
presiede(ono) il Consiglio, e la Presidenza. Nella eventualità di altri impegni, il(i) Presidente(i) delega(ano) questo incarico a uno dei suoi vice-presidenti;
il(i) Presidente(i) può (possono) creare qualsiasi incarico necessario al buon funzionamento dell'associazione e delegare il proprio potere nel quadro



dei suoi(loro) compiti senza che questa delega possa essere generalizzata.

Articolo 21: Il Segretario generale

Potrà essere nominato uno o più segretario(i)-generale(i), egli(essi) agirà(anno) su istruzione del (dei) Presidente(i). Il mandato del/dei Segretario(i) generale(i) è di due anni, rinnovabile.

Controlla(no) le attività quotidiane, e attua(no) le decisioni prese dagli organi del partito.

Il(l) Segretario(i) generale(i):

redige(ono) l'ordine del giorno delle riunioni degli organi del partito stabilito dal(i) Presidente(i);

supervisiona(no) le riunioni, la loro preparazione e la redazione dei resoconti;

redige(ono), all'inizio di ogni anno, il rapporto delle attività e prepara(no) il programma;

firma(no) la corrispondenza quotidiana;

può(possano) nominare, revocare, destituire qualsiasi dipendente e impiegato dell'associazione su proposta della Presidenza.

La Presidenza può proporre al Consiglio di nominare altri membri del PDE o terzi per l'incarico di Segretario generale aggiunto.

Articolo 22: Il Delegato generale

Un Delegato generale può essere nominato dal Consiglio su proposta della Presidenza.

Egli assiste il Segretario generale nella realizzazione degli obiettivi programmatici del PDE, coordinando gruppi di lavoro o le commissioni tematiche e la redazione del programma e del manifesto politico.

Articolo 23: Il Tesoriere

È incaricato della gestione quotidiana dell'associazione nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di finanziamento dei partiti.

Per gestione quotidiana, si intendono gli affari correnti e in particolare:

firmare, a nome dell'associazione, tutti i contratti ad eccezione di quelli comportanti alienazione immobiliare o costituzione di diritti reali immobiliari e quelli relativi ai prestiti;

incassare e ricevere dalla Banca Nazionale, dal Tesoro belga, da qualsivoglia cassa pubblica e da qualsivoglia amministrazione, società o persona qualsiasi, qualsivoglia somma o valore che possa essere dovuta all'associazione in capitale, interessi ed accessori, qualsiasi ne sia la ragione, ritirare qualsivoglia somma o valore consegnato, dare corretta e valida ricevuta e quietanza a nome dell'associazione, pagare in capitale, interessi ed accessori qualsivoglia somma dovuta dall'associazione;



aprire a nome dell'associazione qualsivoglia conto bancario o postale;
firmare, negoziare, girare qualsivoglia titolo di pagamento, mandato, assegno, tratta, cambiale all'ordine, buono di trasferimento ed altro documento necessario, accettare, avallare qualsivoglia tratta, prorogare il termine delle tratte o dei titoli di pagamento scaduti, far stabilire e accettare qualsivoglia compensazione, accettare e consentire qualsivoglia surrogazione;
ritirare a nome dell'associazione, dalla posta, dalla dogana, da tutti le organizzazioni di trasporto e ferrovie o ricevere a domicilio lettere, casse, pacchetti, buste, raccomandate o no e quelle assicurate, farsi consegnare qualsivoglia deposito, presentare le polizze, le lettere di vettura ed altri documenti necessari, firmare qualsivoglia documento e quietanza;
compilare qualsivoglia inventario dei beni e dei valori che possano appartenere all'associazione;
fissare i trattamenti, le rimesse, i salari, le gratifiche di qualsivoglia dipendente ed impiegato dell'associazione, così come ogni altra condizione della loro ammissione e della loro fuoriuscita;
nel quadro delle predette funzioni, rappresentare l'associazione di fronte a tutte le amministrazioni pubbliche o private;
sostituire uno o più mandatari rispetto a quelle parti dei poteri che egli decide e per la durata che egli fissa. Il Tesoriere è inoltre abilitato a impegnare l'associazione tramite la sua firma negli affari relativi alla gestione quotidiana.

L'esercizio contabile si chiude annualmente il trentuno dicembre.

Il Tesoriere prepara il bilancio, redige la relazione annuale che comprende tutte le attività significative, le spese e gli introiti dell'associazione; egli stabilisce egualmente i conti annuali dell'esercizio sociale trascorso.

Il(I) Presidente(i) propone(gono) il bilancio alla fine di ogni anno.

La Presidenza può proporre al Consiglio di istituire un comitato finanziario, incaricato di assistere il Tesoriere nel suo incarico.



TITOLO IV

Controllo dell'associazione

Articolo 24: Controllo finanziario

Se ciò è richiesto dalla legge, il controllo della situazione finanziaria dell'associazione, dei conti annuali e della regolarità delle informazioni che questi devono contenere è affidata ad uno o più commissari.

I commissari sono nominati dal Congresso tra i membri, le persone fisiche o persone morali dell'Istituto di revisori dei conti. I commissari sono designati per un periodo di tre anni rinnovabile. La loro remunerazione è determinata al momento della loro designazione e per la durata intera del loro mandato.

Articolo 25: Conflitto di interessi

Se un amministratore ha, direttamente o indirettamente, un interesse opposto di natura patrimoniale o di altra fattispecie rispetto ad una decisione o ad un'operazione che coinvolge il consiglio di Amministrazione, egli deve informare gli altri amministratori prima che abbia luogo la deliberazione in questione.

L'amministratore che ha un interesse opposto si ritira dalla riunione e non partecipa alla deliberazione e al voto sulla decisione o la transazione.



Titolo V Trasparenza - vita privata e protezione dei dati personali Dissoluzione e liquidazione

Articolo 26: Trasparenza

Il PDE garantisce il livello più elevato di trasparenza ai fini del perseguimento del suo fine esclusivo come nella sua organizzazione e il suo finanziamento, in conformità alle disposizioni del regolamento 1141/2014 del Consiglio e del Parlamento europeo del 22 ottobre 2014, nonché a quelle del titolo III ai sensi della legge del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza fini di lucro, le associazioni internazionali senza fini di lucro e le fondazioni.

Le decisioni della Presidenza sono inviate ai membri.

Le decisioni del Consiglio sono inviate ai membri e pubblicate sul sito web del PDE.

I conti annuali, le eventuali verifiche e il budget annuo dell'associazione sono pubblicati sul sito web del PDE.

Articolo 27: Rispetto della vita privata e protezione dei dati personali

Il PDE si impegna a rispettare le legislazioni nazionali applicabili e i regolamenti dell'UE che riguardano la protezione dei dati e raccoglierà solamente i dati che sono assolutamente indispensabili, pertinenti e aggiornati e farà ricorso ai controlli adeguati ai fini di garantire che le informazioni siano protette.



Titolo VI

Dissoluzione e liquidazione

Articolo 28

L'associazione può essere dissolta volontariamente, alla maggioranza dei quattro/quinti, per una decisione del Consiglio in conformità con quanto previsto dalla legge o per una decisione giudiziaria.

Articolo 29

In caso di dissoluzione volontaria, uno o più liquidatori sono nominati dall'assemblea generale che fissa i loro poteri e emolumenti e la modalità di liquidazione dei debiti e la realizzazione dei beni.

Articolo 30

In caso di dissoluzione volontaria o giudiziaria, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, l'attivo sociale netto, dopo il saldo dei debiti e la liquidazione degli oneri, sarà destinato ad una iniziativa che abbia un fine ed un obiettivo analogo a quelli della presente associazione, il che sarà determinato dal Consiglio all'unanimità dei membri presenti. In mancanza di una tale decisione unanime dell'assemblea generale, nei tre mesi successivi alla dissoluzione, la sopraddetta destinazione si farà per quanto possibile, nei limiti del fine e dell'obiettivo qui sopra indicati.

PARTITO
DEMOCRATICO
EUROPEO

Rue Montoyer 25
1000 Bruxelles
Belgique

+32 2 213 00 13

info@democrats.eu
www.democrats.eu

Con il sostegno
finanziario del
Parlamento europeo



TITOLO VII

Disposizione generale

Articolo 31

Per tutto ciò che non è previsto nei presenti statuti, si fa riferimento al regolamento interno o alla legge.



TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 32

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio per terminare il trentuno dicembre di ogni anno.

Eccezionalmente il primo esercizio sociale comincia oggi stesso per terminare il trentuno dicembre duemila e quattro.

Articolo 33

Spetterà ai Presidenti, dopo aver ascoltato i rappresentanti legali dei partiti membri, di stabilire la rappresentatività rispettiva, sul piano finanziario, dei differenti partiti membri.

CONSTA L'ATTO

Fatto e concluso a Bruxelles, data della presente,

E dopo aver fatto lettura integrale e commentata ai comparenti che hanno firmato davanti a me Notaio.



APPENDICE

Il logo è generalmente visualizzato in bianco su sfondo arancione (HEX #FF4E00) o, viceversa, in arancione su sfondo bianco. L'unica variazione di colore aggiuntiva consentita è il grigio antracite (HEX #3D3D3D).

Esiste un'unica variante del logo per la lingua francese, in cui la parola "DeMOCRATS" è sostituita da "DeMOCRATES", senza accento per motivi estetici.

Una versione semplificata del logo può essere utilizzata solo in casi eccezionali; essa presenta la parola "DeMS" in arancione su sfondo bianco, o viceversa.

Versione inglese

DeMOCRATS
EUROPEAN DEMOCRATIC PARTY

Versione francese

DeMOCRATES
PARTI DÉMOCRATE EUROPÉEN